



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**ISCRIZIONE IPOTECARIA E FONDO PATRIMONIALE:
OPPONIBILITÀ SUBORDINATA ALLA PROVA DELL'ESTRANEITÀ
DEL DEBITO AI BISOGNI FAMILIARI**

- Sentenza del 16/02/2026, dep. 24/02/2026, n. 27/2026 - Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio nell'Emilia, Sez. 2

Composizione

- Pres. Manni
- Rel. Manni

154 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - 001 IN GENERE

Iscrizione d'ipoteca ex art. 77 del D.P.R. n. 602/1973 - Beni costituiti in fondo patrimoniale - Applicabilità dell'art. 170 cod. civ. - Conseguenze - Individuazione - Onere probatorio a carico del contribuente - Contenuto - determinazione.

Massima

In tema di riscossione coattiva, l'iscrizione di ipoteca ai sensi dell'art. 77 del d.P.R. n. 602/1973 può essere disposta anche sui beni costituiti nel fondo patrimoniale, salva la prova contraria da parte del contribuente, ai sensi dell'art. 170 cod. civ., che il debito è stato contratto per uno scopo estraneo ai bisogni familiari e che il creditore, per il quale l'agente procede, era a conoscenza di tale estraneità.

Rif. Normativi

- Cod. Civ., art. 170
- D.P.R. 29/09/1973, n. 602

Conformi

- Cass., sez. 5, ord. 10/02/2026, n. 2933
- Cass., sez. 5, ord. 04/11/2025, n. 29111
- Cass., sez. 5, 11/10/2024, n. 26496
- Cass., sez. 3, 29/01/2016, n. 1652

Anno pubb.

2026